

gioni che i danneggiati del Veneto e delle altre provincie invase possono avanzare per la loro ricostituzione economica, saranno tenute in debito conto dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Cappellotto, mantiene il suo emendamento?

CAPPELLOTTO. Poichè frattanto i ricevitori del registro, nonostante la circolare del Ministero delle finanze, continuano a riscuotere le tasse successorie sui crediti per danni di guerra denunziati dagli eredi nullatenenti, preoccupandosi della eventualità di una futura loro insolvenza, mantengo l'emendamento e dirò brevemente le ragioni...

PRESIDENTE. Le ha già esposte, onorevole Cappellotto; non può ripeterle, la prego.

Pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cappellotto, così formulato definitivamente:

« I crediti verso lo Stato per risarcimenti di danni di guerra sono esenti da ogni tassa di successione, limitatamente a lire 25,000 di quota ereditaria individuale ».

Il Governo e la Giunta del bilancio hanno dichiarato di non accettare questo emendamento.

(Non è approvato).

Ha chiesto di parlare, sulle avvertenze, l'onorevole Nasi. Ne ha facoltà.

NASI. Desidero chiedere al Governo due chiarimenti.

Un decreto legge di quest'anno stabilisce dal 1º gennaio un aumento del 5 per cento sulle tasse di bollo e di registro, anche per le successioni, a beneficio dei mutilati e degli invalidi.

Vi è anche un'addizionale stabilita in altro tempo, dall'onorevole Sonnino, a beneficio dell'erario.

Desidero sapere se questi aumenti, l'uno e l'altro, rimangano o vengano assorbiti dalle nuove tariffe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MEDA, ministro del tesoro. Mi pare che si tratti di applicare un principio d'ordine generale. Siccome oggi si delibera una nuova tariffa, è evidente che essa deve considerarsi sostituita alle precedenti, e quindi anche alle relative addizionali.

NASI. Ringrazio e prendo atto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 2.

« All'articolo 3 dell'allegato A al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la

prima parte, si aggiunge il seguente capoverso:

« La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto del patrimonio personale dell'erede o legatario ».

« La disposizione del presente articolo avrà effetto dal 26 novembre 1919 ».

Gli onorevoli Casalini, Matteotti, Frontini, Riboldi, Grossi, Vella e Lollini, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

« La somma determinante le diverse classi di aliquote imponibili, è data dalla quota patrimoniale ereditata addizionata al patrimonio già posseduto dall'erede o dalla sua famiglia.

« Questo si desume dagli accertamenti per la imposta patrimoniale dell'erede medesimo e dai suoi familiari, aumentati o rettificati secondo l'ultimo accertamento della imposta complementare sul reddito ».

Onorevole Matteotti, la invito a dichiarare, per l'onorevole Casalini assente, se mantiene o ritira quest'articolo sostitutivo.

MATTEOTTI. La sostanza dell'emendamento è questa. La legge quale è stata modificata recentemente anche nello scorso novembre 1919 stabilisce che, quando gli eredi collaterali abbiano già 200 mila lire, allora sia aggiunta una imposta complementare del 5 per cento.

Noi abbiamo salutato con piacere codesta modifica di legge, perchè sancisce un principio molto buono, cioè che quando l'erede possiede già per conto proprio un patrimonio, debba aumentarsi la tassa ordinaria. Ma ora noi vorremmo appunto, con questo nostro emendamento, condurre la cosa ad un limite di maggiore perfezione.

Mentre colla complementare del 5 per cento sulle 200 mila lire si ha una misura eguale per tutti i patrimoni, unica e indipendente per tutti i casi, noi vorremmo, invece, che l'aliquota di tassa ordinaria non fosse quella sul patrimonio ereditato, ma quella che corrisponderebbe alla somma dei due patrimoni: quello ereditato, e quello già posseduto dall'erede o dalla sua famiglia all'infuori della eredità.

Data una eredità di 100 mila lire, se la famiglia dell'erede possiede già altrimenti per conto proprio 200 mila lire, l'aliquota